REGOLAMENTO (CEE) N. 3699/81 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che deroga al regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3325/81 [4], salvo casi di forza maggiore, la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data di rilascio; che in una situazione normale del mercato è risultato che tale termine non viene totalmente utilizzato; che, inoltre, questo termine può, in certi casi, favorire operazioni speculative; che, per seguire, le pratiche adottate dalle industrie per quanto riguarda l'intervallo che intercorre tra la messa sotto controllo e la triturazione dei semi, è opportuno portare detto termine a 60 giorni; che la riduzione del termine consente altresì agli organismi incaricati del controllo di accelerare talune operazioni di controllo;

considerando che è opportuno limitare l'applicazione delle predette misure al periodo che consente di valutarne l'efficacia;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1204/72, per i semi messi sotto controllo nell'oleificio nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1982, salvo casi di forza maggiore, la parte I D del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 60 giorni dalla data di rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.
[3] GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 30.